

Decreto 21 aprile 2017 n.93

Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;

b) «strumento di misura», uno strumento di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto in questione, utilizzato per una funzione di misura legale;

c) «verificazione periodica», il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche della tipologia, o a seguito di riparazione, per qualsiasi motivo e che abbia comportato la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico;

g) «titolare dello strumento», la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura;

q) «organismo», l'organismo che effettua la verifica periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione a UNIONCAMERE della Scia dopo essere stato accreditato in conformità ad una delle seguenti norme o successive revisioni:

1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012

2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012

Gli strumenti di misura con funzione di misura legale da sottoporre a verificazione periodica

Con l'attuazione del decreto 21 aprile 2017 n. 93, sono classificati strumenti di misura con funzione di misura legale gli strumenti utilizzati per:

- interesse pubblico;
- sanità pubblica (bilance: pesapersone, letto, poltrona, pesaneonati, da laboratorio, da farmaciae, raccolta sangue, ect.);
- sicurezza pubblica;
- ordine pubblico;
- protezione dell'ambiente;
- tutela dei consumatori;
- imposizione di tasse e di diritti
- lealtà delle transazioni commerciali

Tali strumenti debbono essere sottoposti alla verifica periodica in conformità al medesimo D.M.

Le prove di verifica periodica eseguite sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, sono regolamentate dalle seguenti Norme Legali:

- Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 N°93
- Norma armonizzata UNI CEI EN 45501:2015

Una sintesi sul nuovo sistema dei controlli successivi alla messa in servizio di strumenti di misura

- a) Codifica, coordinamento e armonizzazione della disciplina;
- b) Obiettivi: creazione del mercato unico e garanzia della misura;
- c) Equilibrio dei diversi ruoli (poteri) in ottica di sussidiarietà;
- d) Ridefinizione/puntualizzazione degli obiettivi dei controlli successivi;
- e) Separazione tra funzione di verifica e controlli pubblici;
- f) Distinzione delle differenti tipologie di controllo pubblico;
- g) Accredimento degli Organismi preposti alla verifica periodica;
- h) Potenziamento delle logiche telematiche;

Termini per la verifica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) e comunicazioni

Per gli strumenti già oggetto di verifiche periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall'ultima verifica effettuata. Per gli strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica per i quali tale verifica è stata introdotta dal D.M. n. 93/2017 la decorrenza va calcolata come segue:

- a) Entro tre anni dalla messa in servizio;
- b) Entro tre anni dall'ultima verifica periodica;

il titolare dello strumento è tenuto inoltre a richiedere una nuova verifica periodica quando:

- a) Immediatamente a seguito di una riparazione che ha comportato la rimozione dei sigilli di protezione anche se di tipo elettronico;
- b) Immediatamente dalla rimozione anche accidentale dei sigilli di protezione anche se di tipo elettronico;
- c) Entro 30 giorni in caso di ordine di aggiustamento (inclusa la tempistica necessaria alla riparazione);

n.b. l'uso dello strumento è consentito per 10 giorni dall'applicazione dei sigilli provvisori a condizione che sia stata richiesta contestualmente alla riparazione una nuova verifica periodica. La data di riparazione risulterà annotata sul libretto metrologico o sulla dichiarazione che il riparatore deve rilasciare al titolare dello strumento;

a cura dell'organismo di ispezione:

- a) Eseguire la verifica periodica entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta (il termine decorre dalla definizione contrattuale);
- b) Gli organismi inviano telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verifica periodica a UNIONCAMERE un documento di riepilogo degli strumenti verificati con annotazione delle anomalie riscontrate.

Obblighi dei titolari di strumenti di misura legale

entro 30 giorni i titolari e/o utilizzatori degli strumenti hanno l'obbligo di comunicare alle Camere di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio:

- la data di messa in servizio;
- la data di fine utilizzo;
- dati anagrafici completi e P.IVA del titolare;
- Tipo, marca e modello dello strumento e identificativo;
- anno della marcatura CE e della marcatura metrologica Supplementare;
- caratteristiche metrologiche dello strumento;
- eventuale uso temporaneo dello strumento.

Il titolare dello strumento (in caso di noleggio "l'utilizzatore") ha l'obbligo:

- di curare il corretto funzionamento dello strumento;
- di non utilizzare lo strumento quando palesemente difettoso o inaffidabile dal punto di vista metrologico;
- di conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
- di richiedere la verifica periodica;

in caso di riparazione, in assenza del libretto metrologico:

- a) il titolare dello strumento deve conservare copia della distinta lavori rilasciata dal riparatore da mettere a disposizione dell'organismo di ispezione incaricato alla verifica periodica;
- b) Gli strumenti di misura, a seguito di rimozione dal luogo di messa in servizio senza alterazione dei sigilli, possono essere liberamente utilizzati presso altri indirizzi e da altri titolari nel rispetto degli errori massimi tollerati, fino alla scadenza della verifica periodica; il titolare dello strumento comunica alla Camera di commercio competente la data e il diverso luogo di messa in servizio dello strumento.

Libretto metrologico

- a) Emesso in occasione della prima verifica periodica (ove non vi abbia già provveduto il fabbricante) a cura dell'Organismo o (durante il periodo transitorio) della Camera di Commercio;
- b) Nessun onere a carico del titolare dello strumento;
- c) Nel libretto sono registrate anche le operazioni di riparazione.
- d) Su richiesta, Gardhen bilance, tramite il proprio Organismo, può fornire il libretto metrologico per ogni categoria di strumento di pesatura NAWI (Non-automatic weighing instruments).

Requisiti per la riparazione a cura del riparatore

Per eseguire la riparazione di uno strumento di misura con funzione di misura legale il riparatore deve essere in possesso di sigilli provvisori che applicherà in corrispondenza di quelli del fabbricante se rimossi poiché a protezione degli organi interni (art. 7).

In assenza di libretto metrologico, il riparatore comunica alla CCIAA competente per territorio la descrizione dell'intervento effettuato e dei sigilli provvisori applicati.

Stessa dichiarazione deve essere rilasciata al titolare dello strumento che la sottopone all'organismo a cui verrà delegata la verifica periodica.

Gli organismi di ispezione svolgono attività di pubblico servizio

A norma dell'art. 4, comma 1 del D.M. 93/2017, la verifica periodica degli strumenti di misura in servizio è eseguita esclusivamente dagli organismi di ispezione in possesso dei requisiti specificati all'allegato I del provvedimento, che abbiano presentato apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad UNIONCAMERE e che risultino iscritti nell'apposito elenco nazionale (è in corso la registrazione dell'Organismo di Gardhen bilance - primo in Italia).

www.metrologialeale.unioncamere.it/content.php?p=10

Home page

UNIONCAMERE
CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

metrologia legale

IL SITO DEGLI UFFICI METRICI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Chi siamo
Elenchi laboratori
verificazione periodica
Normativa
Documenti
Metalli preziosi - tecnologia laser
Strumenti Metrici
Tachigrafo Digitale
Glossario
Link utili

Soggetti che eseguono la verifica periodica nel periodo transitorio
Elenco degli Organismi che effettuano la verifica periodica ai sensi del D.M. 93/2017

Home

ELENCHI LABORATORI VERIFICAZIONE PERIODICA

La verifica periodica è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

La verifica periodica ha lo scopo di accertare se gli strumenti di misura riportano i bolli di verifica prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.

Gli strumenti sono sottoposti a verifica periodica secondo le modalità e le periodicità definite dal [Decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93](#) (G.U. n. 141 del 20/06/2017). Con tale provvedimento - in vigore dal 18

[Consulta l'elenco dei soggetti operanti nel periodo transitorio](#)

[Elenco degli Organismi che effettuano la verifica periodica ai sensi del D.M. 93/2017](#)

Gli organismi di ispezione per la verifica periodica accreditati ai sensi del D.M. 93/2017 svolgono attività di pubblico servizio.

Oltre agli obblighi previsti dal Capo II "Organismi" e dall'Allegato I "Requisiti degli Organismi" del D.M. 21 aprile 2017, n.93, i pesi utilizzati per l'esecuzione della verifica periodica, devono essere tarati e certificati LAT ogni due anni. In deroga, il D.M. 93 prevede che l'organismo di ispezione che esegue la verifica periodica può provvedere autonomamente alla taratura dei campioni di lavoro a patto che disponga dei requisiti previsti dal punto 1, scheda A, allegato III, comma 9, articolo 4 del decreto in questione.

Prove obbligatorie da eseguire sugli strumenti per pesare NAWI di tipo elettronico:

- Prova di Ripetibilità a circa 80% di Max con la ripetizione di n.3 pesate per livello;
- Prova di decentramento;
- Prova di pesatura ed esattezza di azzeramento;

Sugli strumenti per pesare con portata massima superiore a 1000kg, l'ispettore deve utilizzare pesi campione pari al 50% del carico massimo dello strumento, o, qualora le prove accreditino un'idonea ripetibilità, è consentito utilizzare pesi campione corrispondenti al 20% della portata massima dello strumento, a cui integrare zavorra fino a raggiungere la portata massima.

La quantità di pesi campione utilizzate per le prove possono essere diminuite se lo strumento nella prova di ripetibilità risulta avere le seguenti caratteristiche:

- Se l'errore di Ripetibilità non supera 0,3 e, la quantità di masse campione viene ridotta al 35% della portata massima;
- Se l'errore di Ripetibilità non supera 0,2 e, la quantità di masse campione viene ridotta al 20% della portata massima;

Esempio:

Per una pesa a ponte della portata massima di 60 tonnellate, qualora le prove accreditino un'idonea ripetibilità (0,2 e), è consentito utilizzare pesi campione per un totale di 12t, da integrare con zavorra per raggiungere la portata massima di 60t.

La conformità è rispettata solo se sono condotte tutte le prove prescritte, indispensabili per assicurare il funzionamento regolamentare dello strumento per pesare in esame. Devono essere effettuati puntuali controlli, oltre che dell'esattezza, anche degli eventuali errori di eccentricità, di ripetibilità e di mobilità.

Le prove eseguite con una minore quantità di pesi campione o con pesi campione non idonei evidenziano:



- una truffa ai danni del titolare dello strumento che ha richiesto la verifica periodica;
- una gravissima violazione della vigente legislazione;
- un potenziale rischio per la salute pubblica;
- un potenziale danno economico per il pubblico;

L'organismo tiene un registro, su supporto cartaceo o informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verifica periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito.

Legalità dei sigilli ri-apposti dall'Organismo di Ispezione

I sigilli applicati sugli strumenti di misura in sede di verifica periodica da parte dell'organismo d'ispezione incaricato, al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o mancanti per altra qualsiasi causa, già posti a salvaguardia dell'inaccessibilità agli organi interni e dei dispositivi di taratura, salva la valutazione delle eventuali responsabilità per la carenza rilevata, sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati, dal fabbricante e dalle Camere di Commercio in sede di accertamento della conformità.

Alcuni dettagli dell'O.d.I. di Gardhen bilance



Riparazioni effettuate dagli organismi di ispezione

- a) L'organismo che rispetta i criteri minimi d'indipendenza di cui all'appendice A punto A.3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, può eseguire la verifica periodica e la riparazione, mentre nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice A punto A.1, può eseguire solo la verifica periodica.
- b) L'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, può eseguire la verifica periodica e la riparazione.
- c) L'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza della norma UNI CEI EN 17065:2012 può eseguire solo la verifica periodica.



Imparzialità

- a) Nei casi in cui l'organismo di ispezione esercita anche l'attività di riparazione, la funzione di verifica periodica è svolta in maniera distinta e indipendente da quella di riparazione;
- b) Il responsabile della verifica periodica dipende direttamente dal legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte l'organismo di ispezione.
- c) L'organismo di ispezione che rispetta i criteri minimi d'indipendenza di cui all'appendice A punto A.3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, può eseguire la verifica periodica e la riparazione;

Vigilanza del mercato

- a) Chi: Mi.S.E. tramite le Camere di commercio;
- b) Oggetto: strumenti conformi alla normativa nazionale ed Europea;
- c) Scopo: assicurare la conformità degli strumenti di misura;
- d) Dove: luoghi dove gli strumenti sono in servizio;
- e) Registrazioni: verbalizzazione e informazione del Mise;
- f) Provvedimenti: eventuale accertamento di sanzione amministrativa;
- g) Tutela giuridica: rispetto del contraddittorio;
- h) Cooperazione: fabbricanti degli strumenti di misura, organismi accreditati per la verifica e operatori economici interessati;

Gestione degli strumenti per pesare nel comparto Sanita'

Con l'attuazione del decreto 21 aprile 2017 n. 93, gli strumenti di misura con funzione di misura legale quindi anche quelli utilizzati nell'interesse della sanità pubblica (determinazione della massa per ragioni di controllo diagnosi e cura, laboratori, farmacie, raccolta sangue, ect.) debbono essere sottoposti alla verifica periodica.

Al fine di regolamentare la vigilanza e la verifica, consistente nell'accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica, il Decreto del MISE n. 93/2017, intervenendo in materia, abroga tutte le norme riguardanti le verifiche periodiche precedentemente in vigore ed apporta sostanziali novità rafforzando, nei fatti, il ruolo di presidio della vigilanza ed introducendo nuovi obblighi per i titolari degli strumenti.

Tra le novità di maggior rilievo, oltre alla predisposizione di un elenco pubblico dei titolari degli strumenti di misura vi è l'obbligo di munirsi di un "libretto metrologico" da tenersi a corredo dello strumento di misura. Tale libretto, può essere rilasciato dal fabbricante, o, senza onere alcuno, in occasione della prima verifica, dall'organismo di ispezione.

Al termine del periodo transitorio dei 18 mesi (18 marzo 2019) gli strumenti dovranno essere unicamente verificati dagli organismi accreditati dall'ente di accreditamento ACCREDIA.

Per il periodo transitorio, oltre che dagli organismi di ispezione neo accreditati, gli strumenti di misura possono essere sottoposti a verifica periodica anche tramite le Camere di Commercio e gli organismi abilitati ai sensi dei decreti abrogati purché essi operino in conformità al decreto 21 aprile 2017 n. 93.

In conformità alle norme elencate nel nuovo Decreto le Camere di Commercio provvederanno esclusivamente alla vigilanza sugli strumenti di misura verificati dagli organismi e sulla corretta applicazione delle vigenti normative in ambito di Metrologia legale.

Entro il termine fissato dal D.M. 93/2017 tutti gli strumenti metrici dovranno riportare il contrassegno verde di esito positivo della verifica periodica in corso di validità e non sarà più considerata liberatoria la richiesta di verifica presentata alle Camere di Commercio;



Esempio di contrassegno di esito positivo _____



Esempio di contrassegno di esito negativo _____



Domande frequenti

Il "controllo metrologico periodico" degli strumenti di misura tramite una qualsiasi procedura di "sistema di gestione per la qualità" sostituisce la verifica periodica?

No. Trattasi di due diverse procedure, non equipollenti sia per la fonte impositiva, sia per le modalità esecutive ai fini perseguiti. La verifica periodica è prescritta da requisiti cogenti (D.M. 93/2017) mentre, il "controllo metrologico periodico" è un'attività effettuata in conformità ad una norma armonizzata volontaria o, secondo indicazioni del fabbricante, come attività di manutenzione preventiva programmata.

Quali sono le sanzioni per la violazione delle leggi metriche?

Per il mancato rispetto dei vari obblighi metrologici, ivi compreso quello della verifica periodica, sono applicabili, secondo i casi, le sanzioni previste dal codice penale, dalle leggi metriche e dal decreto legislativo 517/1992. Per la sola omessa verifica periodica entro le scadenze di legge molti uffici metrici camerali nei loro verbali applicano la sanzione del pagamento di una somma da 516,00 € a 1549,00 €, ma altri, nel rispetto della normativa vigente, anche il sequestro amministrativo degli strumenti interessati. Per altre gravi inadempienze può essere decisa la confisca dello strumento interessato e può essere anche avviato un procedimento penale.

Perché affidare la verifica periodica ad Organismi di ispezione Accreditati da ACCREDIA?

ACCREDIA in quanto Ente Unico di accreditamento è designato dal governo italiano ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme.

L'accREDITAMENTO attesta la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di ispezione e ne assicura l'idoneità a valutare la conformità di beni e servizi alle prescrizioni stabilite dalle norme volontarie e cogenti. ACCREDIA è un'associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, l'autorità referente per l'accREDITAMENTO a livello nazionale. La sua attività si esprime in una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli organismi accreditati.

In qualità di terza parte indipendente, ACCREDIA garantisce il rispetto delle norme da parte degli organismi e dei laboratori accreditati, e l'affidabilità delle attestazioni di conformità da essi rilasciate sul mercato, svolgendo un servizio a tutela della salute e della sicurezza delle persone e dell'ambiente. Il ricorso da parte delle istituzioni, delle imprese e dei consumatori ai servizi di valutazione della conformità quali certificazioni, ispezioni, verifiche, prove e tarature accreditate, contribuisce ad alimentare la fiducia che sul mercato circolino beni e servizi sicuri e di qualità. In ogni caso, il 18 marzo 2019 termina il periodo transitorio e l'attività di verifica periodica degli strumenti di misura è affidata esclusivamente ad organismi di ispezione accreditati da ACCREDIA secondo il DM 21 aprile 2017 n. 93.

CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO

Accreditation Certificate

ACCREDITAMENTO N. **156E REV. 00**
ACCREDITATION N.

EMESSO DA **DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE**
ISSUED BY

SI DICHIARA CHE **GARDHEN BILANCE S.r.l.**
WE DECLARE THAT

Organismo di Ispezione

SEDE PRINCIPALE/HEADQUARTER:

• Via G. Luraghi - c/o Consorzio "Il Sole" - Lotto S 80038 - Pomigliano d'Arco (NA) - Italia

MD-17-DC Rev. 02

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA **UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Ed. 2012**

MEETS THE REQUIREMENTS OF THE STANDARD **ISO/IEC 17020 Ed. 2012**

QUALE ORGANISMO DI **Ispezione di Tipo C**
AS BODY FOR THE **(così come dettagliato nell'Allegato al presente Certificato)**
Inspection of Type C
(as stated in the Enclosure to this Certificate)

rilasciato a / issued to: **GARDHEN BILANCE S.r.l.**

Ispezione di Tipo C nei seguenti settori:

Verificazione periodica di sistemi di misura:
- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
- Pesi a corredo
in conformità a quanto previsto dal DM 93/2017.

Inspection of Type C in the following sectors:

Subsequent verification of measuring systems:
- non-automatic weighing instruments
- weights to be used with an instrument
In accordance to the National Decree n. 93/2017

ACCREDIA

Sede operativa: Via Tonale, 26 | 20125 Milano - Italy | Tel. +39 02 2100961 | Fax +39 02 21009637
Sede legale: Via Guglielmo Saliceto, 7/9 | 00161 Roma - Italy | Tel. +39 06 8440991 | Fax +39 06 8841199
info@accredia.it | www.accredia.it | Partita IVA - Codice Fiscale 10566361001

Inoltre

La regolare manutenzione e l'uso delle bilance in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante, insieme con l'esecuzione della verifica periodica prevista dalla legge costituiscono condizioni essenziali perché lo strumento di misura mantenga e garantisca nel tempo le proprie caratteristiche prestazionali.

L'affidabilità degli strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legale è dimostrabile solo se gli strumenti hanno superato le prove eseguite durante la verifica periodica. Gli strumenti non sottoposti a verifica periodica non possono essere utilizzati per funzione di misura legale.

Tenuto conto delle sanzioni applicabili per l'inosservanza, anche involontaria, delle disposizioni in materia di strumenti per pesare e misurare, la corretta gestione del proprio parco strumenti può divenire talora per il titolare dello strumento, pur intenzionato al rispetto delle regole, un impegno complesso fonte di preoccupazione.

Poiché, come abbiamo appena ricordato, in taluni casi un'irregolarità può causare anche il sequestro o la confisca dello strumento (evidente il danno che può derivare, ad esempio, dal blocco di una linea di produzione, dal fermo di una pesa a ponte, o dal sequestro di strumenti in un supermercato o in qualsiasi attività commerciale e sanitaria), è consigliabile affidare ad aziende competenti ed accreditate i servizi di gestione della manutenzione e della verifica periodica.

L'organizzazione nazionale della Gardhen bilance srl, ripartita con divisioni autonome, tra le quali "organismo di ispezione" n.156E, è tra le aziende qualificate ed accreditate per gestire le dotazioni di bilance NAWI e pesi in ogni settore e categoria. Si propone pertanto con i seguenti servizi:

- Verificazione periodica ai sensi del Decreto 21 aprile 2017 n. 93 di strumenti per pesare a funzionamento non automatico e pesi quali: bilance di precisione, industriali, sanitarie, retail, ect.;
- Riparazioni di strumenti per pesare a funzionamento non automatico quali: bilance di precisione, sanitarie, retail, ect.;
- Contratti di "manutenzione tecnica" finalizzati al mantenimento nel tempo delle caratteristiche funzionali e di fedeltà metrologica;
- Contratti di "manutenzione amministrativa" per la gestione documentale degli adempimenti spettanti al "titolare dello strumento", in conformità al medesimo DM n.93/2017. Il "full risk" si completa quindi di prestazioni formali e da oggi cambia nome diventa "full risk plus".

Affidateci le "chiavi" della Vostra bilancia e rilassatevi.

Profilo aziendale

Produzione e progettazione

- Progettazione e produzione di poltrone e letti con e senza sistema di pesatura integrato ed altri dispositivi medici;
- Progettazione e produzione dispositivi medici custom;
- Progettazione e produzione di arredi e soluzioni tecniche in HPL;
- Progettazione e produzione carrelli per raccolta rifiuti speciali;

Servizi

- Centro Assistenza Tecnica Nazionale dei sistemi DEWERT e OKIN, diffusamente utilizzati per movimentare dispositivi medici quali: letti degenza, poltrone specialistiche, ect..;
- Magazzino Italia ricambi originali (attuatori lineari, centraline, pulsantiere, ect.) dei sistemi DEWERT e OKIN;
- Servizio tecnico Italia di manutenzione preventiva e correttiva di letti e poltrone con e senza sistema di pesatura integrato;
- Prove di sicurezza elettrica con personale iscritto all'albo ANTEV;
- Divisione tappezzeria industriale;
- Ristrutturazione di imbottiti antichi e moderni;
- Servizio ristrutturazione di dispositivi medici antichi e moderni;

servizi integrati

- Realizzazione CNC di ricambi introvabili da campione e/o disegno, in metallo, legno e polimeri;

Divisione autonoma

- Organismo di ispezione accreditato dall'ente di accreditamento ACCREDIA ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 tipo C in conformità al decreto ministeriale 21 aprile 2017 n. 93 per la verifica periodica di bilance e pesi a corredo;

Unità distaccate

- Filiale servizio tecnico in Reggio Emilia;

Partnership di primo livello

- Distributore esclusivista in Italia di MEDISIT (NL) produttore di sedute tecniche di alta qualità;



Distribuzione

- Bilance medicali, analitiche, da laboratorio e industriali;

Qualità

- ISO 13485:2012 N.9124.GAR2 "CSQ MED";
- ISO 9001:2008 N. IT-1563 "IQNET";
- ISO 14001:2004 - N. 2017_08_197/Q - "ICM";
- DIRETTIVA 93/42/CEE N.789/MDD – "IMQ";
- MINISTERO DELLA SALUTE N. DGFDM/III/P I.5.I.e.1/2011/613;
- "MET LABORATORIES, INC." – N. E112961;
- DIRETTIVA 2014/31/UE, ALLEGATO II, MODULO D, PER LA FABBRICAZIONE DI STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO (NAWI) EMESSE DALL'ORGANISMO NOTIFICATO N.2081 – N. ATLAB-I16- 012/0 REV. 0 ;
- CERTIFICATO DI APPROVAZIONE CE DEL TIPO EMESSE DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – N. I 04 – 018 RINNOVO;
- O.d.I. Tipo C UNI CEI EN ISO/IEC 17020 verifica periodica NAWI e Pesi a corredo;

Per informazioni e richieste:

General Manager
Maurizio Cipolletta
info@gardhenbalance.it

Responsabile tecnico O.d.I.
Andrea Cipolletta
organismodiispezione@gardhenbalance.it

Recapiti telefonici

081.8692160 - 081.6589022

081.6589036 - 081.8692209

Fax

081.8692460 (4 linee)

Web

www.gardhenbalance.it

Sede legale e stabilimenti

Gardhen balance srl a socio unico
Via G. Luraghi - Consorzio IL SOLE - lotto S
80038 Pomigliano d'Arco (NA) - Italy

Visitare la nostra azienda aiuta a comprendere perché meritiamo fiducia



Arab Health 2018 - Dubai



Medica 2017 - Dusseldorf





DEWERT OKIN

A Phoenix Mecano Company

medisit 

www.gardhenbilance.it

